



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice dott. Mario De Ioris, all'udienza del 28.05.2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
EX ART. 429, COMMA 1, C.P.C.

nella causa di cui al N. [REDACTED] R. a.c.c.

TRA

[REDACTED] A R. L., in persona del legale rappresentante pro-tempore

Con i Proc. Dom. Avv. [REDACTED], in Roma;

RICORRENTE - OPPONENTE

E

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
“GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con l'Avv. P. Tortato, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35 presso il Servizio Legale dell'INPGI;

CONVENUTO OPPOSTO

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'Inpgi innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso da tale Tribunale con il quale, su ricorso dell'Inpgi, le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 25.811,00 quale società incorporante la società cooperativa a responsabilità limitata [REDACTED]

Deduciva l'opponente che l'importo richiesto dall'INPGI riguarda asserite omissioni contributive e sanzioni conseguenti al verbale di accertamento n. [REDACTED] con il quale personale ispettivo di detto istituto aveva ritenuto che avrebbe dovuto essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato, dall'aprile 2012 al dicembre 2012, il rapporto intercorso tra ([REDACTED] e il giornalista [REDACTED] che si era occupato della gestione del sito [REDACTED] come pure quello intercorso dal settembre 2009 all'aprile 2013 con il giornalista ([REDACTED], che si era occupato dell'inserimento di notizie sul sito [REDACTED] ed era stato inquadrato come collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Inpgi, evocato in giudizio, si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita documentalmente, non essendosi ritenuto necessario alla luce di quanto già un atti e delle posizioni assunte dalle parti, procedere alla prova per testi chiesta dalle stesse, dopodichè all'udienza in epigrafe indicata veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto de diritto della decisione all'esito della camera di consiglio.

Al fine di decidere la causa - che come ben evidenziato da parte opponente verte sulla qualificazione da dare ai fatti, in sé non controversi, sulla base dei quali la parte odierna opposta ha ritenuto di riscontrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico - occorre, innanzitutto, prendere le mosse dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "quando un rapporto di lavoro, nel suo concreto esplicarsi, presenti elementi e caratteristiche tali da essere compatibile sia con l'autonomia che con la subordinazione del lavoratore, il giudice deve fare necessario riferimento, per un suo corretto inquadramento, alla volontà delle parti come espressasi sia nel momento genetico del rapporto, sia, eventualmente, nei momenti successivi" (così ad es. Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622 e 6 aprile 2000, n. 4308; conformi, fra le altre, Cass. 23 aprile 1998, n. 4207; Cass. 22 novembre 1999, n. 12926), con la conseguenza che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale che una diversa nuova volontà, e come tale idoneo a render manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso imprimere ai loro rapporti, a prescindere dal carattere confermativo o non della originaria qualificazione da essi voluta (così, Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669), cosicchè rispetto al "nomen iuris" dalle stesse utilizzato può acquisire valore prevalente, ai fini

della qualificazione del rapporto, il concreto atteggiarsi di esso (cfr. in particolare Cass. 23 luglio 2004, n. 13884).

In secondo luogo, e con più specifico riferimento alla subordinazione nell'ambito del lavoro giornalistico, occorre invece rilevare che la giurisprudenza di legittimità – come ribadito in maniera efficace e riassuntiva da Cass. n. 10332 del 21 giugno 2012 – *“è univocamente orientata nel ritenere che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità..... L'attività giornalistica si caratterizza, quindi, non tanto per la sussistenza del potere di firma del pezzo e della possibilità di respingere eventuali modifiche apportate da altri, quanto piuttosto per l'oggetto precipuo della prestazione intellettuale resa, consistente nella raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, valutandone la rilevanza e predisponendone il messaggio con apporto soggettivo e creativo”*.

Relativamente all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico - ha proseguito poi la Cassazione – del tutto legittimamente è possibile pervenire ad un tale accertamento sulla base dei c.d. indici sussidiari della subordinazione, in particolare al dato dell'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, senza che acquisti rilievo decisivo nel senso di escluderla, la scelta delle parti, risultante da una clausola del documento contrattuale, nel senso di costituire tra di esse un rapporto di lavoro autonomo.

Ad una tale conclusione i giudici di legittimità arrivano, richiamando precedenti decisioni del S.C. (v. Cass. n. 8068/2009), le quali hanno evidenziato come in tema di attività giornalistica *“la subordinazione non può che essere apprezzata avendo riguardo e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività in cui la stessa s'inserisce; pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche*

mansioni svolte, che lasciano un certo margine di autonomia, e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono, la subordinazione ex art. 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessita, quindi, far ricorso, al fine di distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori, e ciò tenuto anche conto che, nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione”.

A tal fine la giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - ha avuto modo di precisare che *“la subordinazione non è esclusa quando il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, ovvero allorché non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore, ovvero, altresì, nell'ipotesi in cui l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore ovvero, infine, quando l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio”.*

Rappresentano, secondo la Cassazione, di contro indici rilevatori della subordinazione: *“lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti un particolare settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguire le direttive; la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute; la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore d'informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Costituiscono di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali; la pubblicazione ed il compenso degli*

scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari".

Alla luce di tale excursus di sue precedenti decisioni, nella sentenza da principio richiamata, la cassazione ha concluso nel senso che *"Deve, quindi, riaffermarsi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale, nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra".*

Ciò premesso, e chiarito quindi come debba essere inteso il requisito dell'inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale e del suo assoggettamento agli altrui poteri direttivi e organizzativi, deve ritenersi che i suddetti requisiti connotanti l'attività del giornalista prestata nelle forme della subordinazione, e gli indici rivelatori di quest'ultima, possono ritenersi sussistenti nel caso oggetto del presente giudizio, già alla luce della documentazione versata in atti, per quanto concerne la posizione del [REDACTED].

La sussistenza degli indici anzidetti si ricava infatti dalle dichiarazioni rese agli ispettori dell'Inpgi, prodotte in giudizio, sia dallo stesso [REDACTED], che da [REDACTED] e [REDACTED], quest'ultimo Presidente della [REDACTED] e direttore di [REDACTED], da cui si può desumere agevolmente la circostanza che il [REDACTED] svolgesse un'attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti un particolare settore, curasse la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e che persistesse, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, l'impegno a porre la propria opera a disposizione di [REDACTED] in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguire le direttive del direttore di esso.

Analogamente è emerso come il [REDACTED] avesse la continua responsabilità degli articoli e comunicati stampa pubblicati, essendo stato incaricato di trattare in via continuativa il settore dell'informazione del sito [REDACTED], mettendo costantemente a disposizione la sua opera e rispondendo così all'esigenza dell'impresa che lo gestiva di coprire stabilmente uno specifico settore d'informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della sua disponibilità, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.

Per converso nessuno degli elementi assunti dalla giurisprudenza come indici negativi della subordinazione giornalistica è emerso, non potendosi considerare tali, come già visto, lo svolgimento delle prestazioni giornalistiche per un numero limitato di ore giornaliere, dal proprio domicilio, e a favore di altri giornali.

A tal riguardo occorre considerare che, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, e delle dichiarazioni a lui rese, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni a lui fatte ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. Sez. un., n. 12545 del 25/11/1992 e Sez. Un. n. 17355 del 24/07/2009).

Parte ricorrente ha contestato le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori dell'Inpgi, ma non ha contestato la verità sostanziale delle affermazioni a loro fatte dai soggetti dagli stessi sentiti, cosicché tali affermazioni possono essere assunte a fondamento della presente decisione, posto che *le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleggi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.*" (Cass. Sez. Lav. 14 maggio 2014, n. 10427), e che *"i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori"* (Cass. Sez. Lav. Sentenza n.15073 del 06.06.2008 e n. 3525 del 22.02.2005).

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per quanto riguarda la posizione dell'altro giornalista [REDACTED], alla configurazione in termini di lavoro subordinato del cui rapporto con l'odierna opponente osta il fatto che lo stesso fosse, all'epoca dei fatti contestati dall'Inpgi, un socio della [REDACTED], che aveva dato vita al sito [REDACTED] di propria iniziativa, e che non percepisse alcun compenso per l'attività svolta per tale sito (circostanze queste tutte pacifiche tra le parti, ed emerse anche dalle dichiarazioni rese agli ispettori).

Tali circostanze sono indicative di una comunanza di interessi tra prestatore d'opera e soggetto beneficiario della stessa, che mal si concilia con la stabile messa a disposizione di tale opera per il soddisfacimento di un'altrui esigenza informativa, denotando invece la funzionalità dell'opera prestata a un'esigenza condivisa in primis dallo stesso prestatore.

A ciò occorre aggiungere che, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno opposto, la giurisprudenza, non ha mai ritenuto che ai fini della configurazione della subordinazione giornalistica si potesse prescindere dalla sussistenza di un compenso per l'opera svolta, non rinvenendosi una tale conclusione nella sentenza della cassazione n. 6983/04, ed essendosi anzi affermato che il lavoro prestato gratuitamente dal giornalista non è un rapporto di lavoro subordinato (v. Trib. Verona 10.6.2005).

Con riferimento alla posizione del [REDACTED] viene pertanto meno uno dei necessari presupposti dell'imponibilità INPGI, e cioè il carattere subordinato del rapporto con il fruitore delle prestazioni di lavoro giornalistico, cosicché le pretese avanzate sul punto dall'ente opposto devono pertanto essere ritenute infondate e conseguentemente respinte.

Alla stregua delle considerazioni che precedono pertanto, in parziale accoglimento dei motivi di opposizione della opponente e delle domande da tale società avanzate, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'insussistenza del credito contributivo, e relativi accessori, relativo alla posizione del giornalista [REDACTED].

Deve di contro dichiararsi, per le considerazioni in precedenza esposte la sussistenza del credito azionato in via monitoria relativo alla posizione del giornalista [REDACTED].

Da ciò consegue la condanna dell'opponente al pagamento all'Inpgi dei contributi previdenziali dovuti solo per tale giornalista, con le somme aggiuntive ad essi relative secondo la disciplina Inpgi .

In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono i requisiti di legge per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [REDACTED] A R. L., ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] emesso il 6.5.2014 da questo Tribunale;
2. condanna [REDACTED] A R. L., in persona del legale Rappresentante pro tempore al pagamento in favore di I.N.P.G.I. dei

contributi previdenziali e sanzioni civili di cui al verbale ispettivo n. [redacted] di cui in motivazione in relazione alla posizione di [redacted];

3. rigetta la domanda proposta dall'I.N.P.G.I. relativamente alla pretesa contributiva concernente la posizione di [redacted];

4. dichiara compensate le spese di lite.

Roma 26.05.2015

Il Giudice

Mario De Ioris